

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1998

relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

(98/707/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in appresso denominato «protocollo», per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente;

considerando che è opportuno che la Commissione sia autorizzata a adottare le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione del protocollo, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 1595/97⁽¹⁾ e (CE) n. 656/98⁽²⁾ la Comunità ha deciso l'applicazione anticipata delle misure previste dal protocollo, rispettiva-

mente per i prodotti agricoli di base e per i prodotti agricoli trasformati; che occorre quindi prevedere le disposizioni necessarie per garantire una transizione armoniosa tra i regimi preferenziali applicati a norma di questi regolamenti e quelli del protocollo;

considerando che il protocollo addizionale dell'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra le Comunità europee e la Repubblica ceca è stato modificato da ultimo con decisione 96/225/CE⁽³⁾,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 90 del 25.3.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 30.3.1996, pag. 310.

Articolo 2

1. Le modalità di applicazione della presente decisione vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura indicata nell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽¹⁾, oppure, a seconda dei casi, nelle disposizioni pertinenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, nel regolamento (CE) n. 3448/93⁽²⁾, o nel regolamento (CE) n. 3066/95⁽³⁾.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, si considera che i regolamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3066/95 e del regolamento (CE) n. 656/98 per l'applicazione delle concessioni relative ai prodotti di cui al presente protocollo sono basati sul paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 7 del protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97.